D.LGS. N°17 DEL 27 GENNAIO 2010

Attuazione della direttiva 2006/42/CE, relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori

Pubblicato sul Supplemento Ordinario n°36 della Gazzetta Ufficiale n°41 del 19 febbraio 2010 il D.Lgs. 27 gennaio 2010 n°17 che ha recepito la "*Direttiva macchine*" 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, che riformula integralmente le disposizioni del settore delle macchine ed abroga la precedente direttiva 98/37/CE, pur mantenendone di quest'ultima l'impianto sostanziale. Entra in vigore il 6 marzo 2010.

Tale direttiva prevedeva che gli Stati membri adottassero e pubblicassero le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva anteriormente al 29 giugno 2008 ed applicassero tali disposizioni a partire dal 29 dicembre 2009.

Quindi in ritardo rispetto a quanto previsto dalla "*Nuova Direttiva Macchine*" il D.Lgs. n°17/2010 abroga il precedente D.P.R. 24 luglio 1996 n°459 di recepimento della "*Direttiva Macchine*" 98/37/CE; è fatta salva la residua applicazione delle disposizioni transitorie contenute nel precedente regolamento governativo, che riguarda le macchine costruite ante direttiva 89/392/CEE e che comunque continuano ad essere vendute, noleggiate o concesse in uso o in locazione finanziaria.

Tra i prodotti normati dal nuovo provvedimento, oltre a quanto contenuto nel campo di applicazione della precedente direttiva macchine, sono inseriti anche le quasi-macchine, in particolare:

a) macchine;
b) attrezzature intercambiabili;
c) componenti di sicurezza;
d) accessori di sollevamento;
e) catene, funi e cinghie;
f) dispositivi amovibili di trasmissione meccanica;
g) quasi-macchine.

Escluso nell'ambito di applicazione del suddetto decreto legislativo la disciplina attuativa della direttiva comunitaria per la parte relativa agli ascensori che sarà oggetto di un separato provvedimento regolamentare.

Il D.Lgs. n°17/2010 è costituito da **19 articoli** e da **11 allegati**:

l'**art.1**, **campo d'applicazione** definisce i prodotti per i quali si applica il decreto legislativo di recepimento e le esclusioni, in particolare oltre a quelle già previste dalla precedente direttiva, sono escluse le macchine progettate per essere utilizzate temporaneamente in laboratori a fine di ricerca.

L'**art.2**, concernente le **definizioni**, definisce i prodotti che sono elencati all'art.1;

L'**art.3**, riguarda l'**immissione sul mercato e la messa in servizio** delle macchine, anche se non vi sono essenziali differenze con quanto contenuto nella precedente direttiva.

Anche l'**art.4**, relativo alla cosiddetta **presunzione di conformità** delle macchine e alle **norme armonizzate**, non presenta sostanziali differenze da quello della precedente direttiva.

L'**art.5**, disciplina la **procedura di contestazione di una norma armonizzata**, in attuazione dell'art.10 delle Direttiva.

L'**art.6** regola la **sorveglianza del mercato**, in particolare conferma il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, come Autorità di sorveglianza per il controllo della conformità alle disposizioni contemplate nel decreto legislativo; inoltre, è confermato come organo per gli accertamenti di carattere tecnico, l'Istituto superiore di prevenzione e sicurezza del lavoro (ISPESL). Novità rilevante e quella per cui anche le quasi-macchine subiscono una sorveglianza del mercato.

L'**art.7** da attuazione alle disposizioni relative alla **Clausola di salvaguardia** L'articolo però non presenta sostanziali difformità con quanto già contenuto nella precedente direttiva, salvo la casistica riguardante le quasi-macchine.

L'**art.8** che contiene le **misure specifiche riguardanti categorie di macchine potenzialmente pericolose**, tratta di una novità introdotta dalla direttiva che mira ad adottare misure atte a limitare l'immissione sul mercato di macchine potenzialmente pericolose in quanto pur rispondenti costruttivamente a norme armonizzate, queste ultime non soddisfano pienamente i requisiti essenziali di sicurezza e tutela della salute dell'Allegato I.

L'**art.9** concerne la **valutazione della conformità delle macchine**.

L'**art.10** concerne le **procedure di valutazione della conformità delle quasi macchine**.

L'**art.11** regola gli **organismi notificati**.

L'**art.12**, **marcatura CE** e l'**art.13**, **non conformità della marcatura** non presentano differenze con gli adempimenti stabiliti nella precedente direttiva.

L'**art.14**, **riservatezza**, è un novità, ma le misure comunque in esso contenute, anche se non codificate nella precedente direttiva, erano attuate sulla base di una prassi comunitaria relativa alla disciplina del nuovo approccio, che presupponeva la "riservatezza" delle notizie ed informazioni professionali e commerciali.

L'**art.15**, detta le **sanzioni**. Fatte salve le ipotesi, nei casi più gravi, di configurabilità di reato quali la frode in commercio, la truffa, etc., il sistema sanzionatorio è così strutturato:

→ sanzione amministrativa da 4.000,00 a 24.000,00 euro per l'assenza dei requisiti di conformità richiesti dall'allegato I del decreto;

→ sanzione amministrativa da 3.000,00 a 18.000,00 euro prevista per l'immissione sul mercato di quasi-macchine senza l'osservanza della disciplina di cui all'art.10;

→ sanzione amministrativa da 2.000,00 a 12.000,00 euro per l'omessa esibizione della documentazione tecnica che il fabbricante o il suo mandatario e

Le informazioni contenute nel presente fascicolo sono state attentamente verificate, analizzate ed formulate con la massima cura, tuttavia per eventuali errori ed omissioni si declina da qualsiasi responsabilità.

tenuto ad avere ed esibire e per l'immissione sul mercato di un bene si conforme ai requisiti tecnici ma privo della dichiarazione di conformità;

→ sanzione amministrativa da 1.000,00 a 6.000,00 euro prevista per apposizioni di marcature, segni od iscrizioni che possano creare confusione ovvero che ne possano limitare la visibilità e la leggibilità;

→ sanzione amministrativa da 2.500,00 a 15.000,00 euro per la pubblicità per macchine che non rispettano le prescrizioni del decreto legislativo.

L'**art.16**, **ascensori e montacarichi**, rinvia per la parte relativa alle modifiche della direttiva 95/16/CE in materia di ascensori, ad un successivo provvedimento che vada a modificare il D.P.R. 30 aprile 1999 n°162.

L'**art.17 deroga** fino al 29 giugno 2011 l'immissione sul mercato e la messa in servizio di apparecchi portatili a carica esplosiva per il fissaggio e altre macchine ad impatto a carica esplosiva che sono conformi alle disposizioni vigenti al 17 maggio 2006.

L'**art.18** dispone l'**abrogazione** del regolamento attuativo della precedente direttiva macchine (D.P.R. 24 luglio 1996 n°459). E'peraltro fatta salva la residua applicazione delle disposizioni transitorie contenute nel citato precedente regolamento governativo, allo scopo di salvaguardare un mercato residuale, ma ancora esistente, che riguarda le macchine costruite ante direttiva 89/392/CEE e che comunque continuano ad essere vendute, noleggiate o concesse in uso o in locazione finanziaria.

Con l'**art.19, norme finali e transitorie**, infine, sono introdotte disposizioni di chiusura che regolamentano alcuni aspetti specifici.

Gli **allegati** al D.Lgs. n°17/2010 riproducono sostanzialmente i corrispondenti allegati della nuova direttiva, in particolare:

l'**Allegato I** (previsto dall'art.3 co.3 lett.a)) precisa i requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute relativi alla progettazione ed alla costruzione delle macchine, nonché i requisiti essenziali supplementari di sicurezza e di tutela della salute per talune categorie di macchine; per ovviare ai pericoli dovuti alla mobilità delle macchine; per prevenire i pericoli dovuti ad operazioni di sollevamento; per le macchine destinate ad essere utilizzate nei lavori sotterranei; per le macchine che presentano particolari pericoli dovuti al sollevamento di persone.

L'**Allegato II** (previsto dall'art.3 co. lett.e)), dall'art.4 co.1 e dall'art.10 co.1 lett. c) del decreto, regola le dichiarazioni nel loro contenuto in due diverse sezioni:

→ A. Dichiarazione CE di conformità di una macchina;

→ B. Dichiarazione di incorporazione di quasi-macchine;

e detta le regole per la custodia dell'originale della dichiarazione CE.

L'**Allegato III** (previsto dall'art.12 co.1 e 2) disciplina la marcatura "CE" per le macchine.

L'**Allegato IV** (previsto dall'art.9 co. 2, 3 e 4) individua le categorie di macchine per le quali va applicata una delle procedure di valutazione di cui all'articolo 9, commi 3 e 4.

Le informazioni contenute nel presente fascicolo sono state attentamente verificate, analizzate ed formulate con la massima cura, tuttavia per eventuali errori ed omissioni si declina da qualsiasi responsabilità.

L'**Allegato V** (previsto dall'art.2 co.2 lett.c)) contiene un elenco indicativo dei componenti di sicurezza.

L'**Allegato VI** (previsto dall'art.10 co.1 lett.b)) contiene le istruzioni per l'assemblaggio delle quasi-macchine.

L'**Allegato VII** (previsto dall'art.3 co.3 lett.b) e dall'art.10 co.1 lett.a)) è articolato in due sezioni:

→ la parte A descrive la procedura per l'elaborazione del fascicolo tecnico per le macchine;

→ la parte B descrive la procedura per l'elaborazione di una documentazione tecnica pertinente per le quasi-macchine.

L'**Allegato VIII** (previsto dall'art.9 co.2 e 3 lett.a)) concerne la valutazione della conformità con controllo interno sulla fabbricazione delle macchine.

L'**Allegato IX** (previsto dall'art.9 co.3 lett.b) e co.4 lett.a)), esame CE del tipo, disciplina la procedura secondo la quale un organismo notificato verifica e attesta che un modello rappresentativo di una macchina soddisfa i requisiti della direttiva 2006/42/CE.

L'**Allegato X** (previsto dall'art.9 co.3 lett.c) e co.4 lett.b)) disciplina la descrive la valutazione della conformità di una macchina, fabbricata applicando un sistema di garanzia qualità totale, e descrive la procedura in base alla quale un organismo notificato valuta e approva il sistema qualità e ne controlla l'applicazione.
Infine, l'**Allegato XI** (previsto dall'art.11 co.2) contiene i criteri minimi che devono essere osservati dagli Stati membri per la notifica degli organismi.

Le informazioni contenute nel presente fascicolo sono state attentamente verificate, analizzate ed formulate con la massima cura, tuttavia per eventuali errori ed omissioni si declina da qualsiasi responsabilità.